SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 27**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **861**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria dei modelli analogici, fisici e numerici;
complementi di elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 95

86G0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **862**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

teoria degli equilibri sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 105

86G0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. 863.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936. n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
filosofia della politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 89

86G0072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. 864.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

impianti elettrici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 104

86G0075

LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12.

Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominare i membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:

L'art. 32 della legge n. 646/1982, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575, nonché istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, prevede l'istituzione per la durata di tre anni di una commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3350):

Presentato dall'on. ROGNONI ed altri il 13 dicembre 1985.
Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 18 dicembre 1985, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione l'8 gennaio 1986 e approvato il 22 gennaio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1652):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 27 gennaio 1986.
Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 30 gennaio 1986.

86G0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1986, n. 13.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 - Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;

Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale — respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative — è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 18 dicembre 1985 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12 della citata legge n. 93, e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI (la sottoscrizione di tale ultima confederazione è subordinata all'esito finale di un giudizio pendente circa la sua legittimazione come agente contrattuale);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo intercompartimentale, di cui al citato art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sottoscritto il 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

2. L'accordo si riferisce al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata.

Capo II

OCCUPAZIONE

Art. 2.

Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico

1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.

2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilità e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.

3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalità di lavoro previsti dagli accordi, può individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.

4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.

5. Il Governo predisporrà, secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualità e ampliamento di attività e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento

dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.

7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sarà predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.

8. Le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.

3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti — assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria — con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

Regimi di lavoro a tempo parziale

1. Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sarà prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali è ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sarà esaminata altresì la possibilità di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilità.

2. Negli accordi di comparto sarà riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.

Art. 5.

Ruoli ed accessi

1. Allo scopo di agevolare il reclutamento del personale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e la sua piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, saranno ridistribuiti gli attuali posti degli organici nazionali in contingenti territoriali a livello non inferiore a quello provinciale. La copertura dei posti avverrà attraverso concorsi territoriali corrispondenti, assicurando modalità di gestione degli stessi sollecite ed articolate, secondo profili professionali omogenei, a partire dai comparti contrattuali.

2. Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure più moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studierà, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità operative e formulerà precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984.

3. Per la copertura urgente di vacanze di organico, tenendo conto delle riserve di legge attualmente vigenti, le amministrazioni pubbliche, per gli adempimenti di loro competenza, attiveranno, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, provvedimenti normativi che consentano la rapida diffusione, anche attraverso il ricorso agli organi di informazione di massa, dei bandi di concorso, l'espletamento sollecito delle procedure concorsuali mediante il ricorso a procedure semplificate e automatizzate di selezione attitudinale, l'immediato inserimento in ruolo dei vincitori in attesa degli adempimenti di rito, utilizzando prioritariamente per le successive vacanze le graduatorie degli idonei degli ultimi tre anni, salvaguardando specifiche normative di settore.

Art. 6.

Mobilità

1. I carichi funzionali di lavoro — condizione essenziale per avviare processi di mobilità del personale — saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.

2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità — al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto — possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purchè appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.

3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.

4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.

5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.

6. Le stesse procedure negoziali — ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite — potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.

7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

Capo III

ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7.

Orario di lavoro

1. In tutti i settori, si provvederà a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potrà essere comunque superiore a 2 ore settimanali.

2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalità per l'attuazione di tale obiettivo, che dovrà essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.

3. Nell'ambito delle modalità organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalità per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.

5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:

della migliore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni;

della più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.

6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini:

individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estendera, a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o

posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza;

definendo le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.

7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari:

all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio;

all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;

alle modalità di riscontro della congruità tra scelte operate e miglioramento della qualità del servizio.

Art. 8.

Articolazione degli orari

1. Per l'attuazione dei principi contenuti nell'articolo precedente, gli accordi di comparto definiranno modalità dettagliate di articolazione dell'orario di lavoro secondo i criteri seguenti:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro (flessibilità e articolazione giornaliera, turnazione, reperibilità, tempo parziale, tempo determinato). I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;

b) limitazione del ricorso al lavoro straordinario ai casi assolutamente eccezionali per periodi predeterminati e in base ai carichi di lavoro facendo anche ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori e inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto delle modalità e del monteore definito a livello di comparto,

c) presenza in servizio di tutto il personale contemporaneamente e per un congruo numero di ore nelle attività lavorative in cui sia possibile e sia concordata l'adozione del sistema dell'orario flessibile giornaliero; i periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da precisare nella contrattazione decentrata;

d) individuazione dei settori nei quali il lavoro possa essere effettuato per turni, determinando il numero massimo di turni notturni consentibili nell'arco del mese ed effettuabili da ciascun operatore; sono fatte salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità e da eventi naturali;

e) modalità di ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale garantendo la volontarietà, la reversibilità, la sua articolazione, in rapporto alle esigenze organizzative e a quelle dei lavoratori e alle funzioni esercitate ed individuando il contingente massimo consentito di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale nell'ambito della previsione legislativa.

2. La programmazione delle modalità organizzative per l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio — ivi comprese le incentivazioni economiche — sarà definita in sede di contrattazione di comparto e decentrata secondo le previsioni dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 9.

Lavoro straordinario

1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilità:

lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;

nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario è insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilità, al lavoro a tempo parziale e/o a termine;

nei casi in cui lo straordinario è comunque elemento indispensabile, si effettuerà tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.

2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilità, tempo parziale, restituzione in tempo libero).

3. Sono fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali.

Art. 10.

Compenso per il lavoro straordinario

1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

indennità integrativa speciale (IIS) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

2. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno; al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno-festivo.

3. Le modalità ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego; le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

4. La spesa per lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni dovrà essere ridotta rispetto a quella effettivamente sostenuta in ciascuna amministrazione nell'anno 1985 per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le intese che saranno definite in sede di comparto tenendo conto di particolari esigenze di enti ed in armonia con quanto previsto nei commi precedenti.

5. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 è ridotto a 156.

Art. 11.

Permessi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.

2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente è tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o più soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.

3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

5. Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata.

Capo IV

PRODUTTIVITÀ
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

Produttività

1. La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto.

Art. 13.

Progetti-pilota

1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e

per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Fondo di incentivazione

1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza.

Capo V

RISTRUTTURAZIONE RETRIBUTIVA

Art. 15.

Compatibilità economiche

1. Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.

2. Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.

3. Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni.

Art. 16.

Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale

1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni.

Art. 17.
Modifica di altri automatismi

1. In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilità come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianità che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianità pregresse sostanzialmente già realizzati negli accordi precedenti.

Capo VI

RELAZIONI SINDACALI

Art. 18.
Informazione

1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione — evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire — alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati.

Art. 19.
Verifiche

1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 20.
Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica

1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.

2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.

4. Sarà data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni.

Art. 21.
Conflitti e controversie

1. In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stabilito quanto segue:

a) *Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto.*

Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovrà essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti.

Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potrà fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali è attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi.

b) *Commissione nazionale di valutazione.*

Ove insorgano conflitti collettivi di lavoro di grande rilievo per l'intero settore del pubblico impiego, concernenti l'interpretazione o l'applicazione dal punto di vista giuridico degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, o l'andamento delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, anche se i conflitti siano connessi con, ovvero originati da, controversie individuali e plurime, le parti possono ricorrere ad una commissione nazionale di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione fra personalità di indiscussa qualificazione nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le amministrazioni pubbliche.

La commissione, acquisiti i fatti e sentiti gli interessati, chiariti gli elementi relativi al conflitto, fornisce alle parti, fatta salva la loro autonomia, la propria valutazione in una pronuncia alla quale è data pubblicità tramite stampa su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 22.

Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materie di pubblico impiego. Dati e rapporti specifici sono pubblicati con cadenza quadrimestrale.

2. Gli andamenti della giurisprudenza possono essere discussi su richiesta delle amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi e comunque almeno una volta l'anno. Conseguentemente possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali, e può essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.

3. Ove una pubblica amministrazione intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Capo VII

NORMA FINALE

Art. 23.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n.6

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CGIL - CISL - UIL

Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività e in coerenza con i principi che hanno ispirato le Confederazioni stesse nella stipula dell'accordo intercompartimentale, assumono, in allegato all'accordo stesso, il presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93 del 1983.

Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della pubblica amministrazione ed è integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti.

Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività, le Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.

Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata, per le materie di cui al comma precedente, alle Confederazioni nazionali CGIL, CISL, UIL, e per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.

L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti.

Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:

i periodi di esclusione degli scioperi;

l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi termini di preavviso;

le modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

ALLEGATO *B*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

C.I.D.A.

La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore nel contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le parti agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, prevedendo una disciplina procedurale per ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali e sia impegni della parte pubblica, nonché norme pattizie e clausole di garanzia.

Pertanto, poiché al momento, la parte pubblica non ha fatto conoscere i suoi impegni, per cui non è possibile la compilazione di un protocollo per la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme per i vari comparti della pubblica amministrazione, per ognuno dei quali, occorrerà stilare un protocollo particolare, si indicano i principi ispiratori cui la C.I.D.A. farà riferimento nel pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali o in un protocollo generale che li comprenderà tutti:

1) Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o calamità naturale tale da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini.

2) La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata alle strutture nazionali di categoria, d'intesa con la Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture regionali o nazionali della Federazione, per gli scioperi regionali; alle strutture provinciali di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali le decisioni vanno prese dalle associazioni sindacali esistenti nell'azienda, sentite le strutture federali.

3) Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare le 24 ore. Quelli successivi saranno definiti comparto per comparto. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di quindici giorni.

4) Gli scioperi di durata inferiore alla giornata, interessanti una singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per contenere al massimo i disagi dell'utenza.

5) Nella fase di rottura delle trattative o nel periodo di preavviso, il sindacato è disponibile a iniziative di mediazione del Governo o degli altri organi pubblici.

6) L'attuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo della sicurezza dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

7) L'adozione di tali regole si riferisce al complesso delle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il sindacato si riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

8) I presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche elaborate dalle singole categorie, saranno, come detto, informatori del codice di autoregolamentazione che sarà adottato nei singoli comparti.

Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti dalla legge n. 93/83 e non è da intendersi estensibile ad altri settori (pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattativa.

ALLEGATO *C*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

C.I.S.A.L.

La C.I.S.A.L., premesso che ha partecipato, come agente contrattuale primario, alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione della pubblica amministrazione per la stipula degli accordi sindacali intercompartimentali previsti dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per il periodo dal 1985 al 1987;

Preso atto di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero;

Si impegna con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego regolato dalla legge n. 93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:

1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero per l'intero settore del pubblico impiego è riservata alla Segreteria generale della C.I.S.A.L.;

2) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero nei comparti è riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria nazionale della Federazione o del Sindacato di comparto. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria regionale o provinciale della Federazione o del Sindacato di comparto d'intesa con la Segreteria nazionale;

3) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;

4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti o successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;

5) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali, politiche ed amministrative nazionali e per l'elezione del Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità naturali, e deve, comunque, garantire la continuità delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate a livello di comparto;

6) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro.

La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli impianti e delle stutture;

7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste dalle singole norme è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;

8) lo sciopero non può avere per il lavoratore altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.

ALLEGATO *D*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONF.S.A.L.

La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di autoregolamentazione dello sciopero — come diritto irrinunciabile sancito dalla Carta costituzionale inteso quale mezzo per tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori — afferma in linea di principio che al senso di responsabilità delle organizzazioni dei lavoratori deve corrispondere un atteggiamento adeguato delle controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale degli accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di esse.

L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia o limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di comportamenti che assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del Paese.

La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che sarà adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che, persistendo l'attuale situazione di mancata attuazione delle norme costituzionali (articoli 39 e 40 della Costituzione) si è di fronte ad

una regolamentazione giurisprudenziale di fatto e ad una discrezionalità della pubblica amministrazione che non possono avere quei caratteri di obiettività, di univocità e di validità generale necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.

Il codice di autoregolamentazione è così articolato:

1) la proclamazione dello sciopero, così come la sospensione e la revoca, è demandata alle Federazioni nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione, se trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere territoriale;

2) la proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di almeno quindici giorni e sarà notificata alle amministrazioni ed agli enti interessati a comporre la vertenza;

3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in casi di emergenza quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;

4) le modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in volta ed in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;

5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali canali dell'informazione.

Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni sindacali collegate alle iniziative di riforme, ai contratti ed alle altre rivendicazioni. La CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali.

ALLEGATO *E*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDIR

La CONFEDIR ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio del diritto di sciopero attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece, svolgere una funzione integratrice della legge. L'esigenza del ricorso alla legge scaturisce peraltro direttamente dagli articoli 39 e 40 della Carta costituzionale, rimasti finora in gran parte disattesi.

La CONFEDIR prende atto che il Governo non ha provveduto finora a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, né attraverso i necessari accordi con le organizzazioni sindacali né mediante lo strumento legislativo.

Nonostante tali carenze, questa Confederazione ritiene opportuno, da parte sua, stabilire alcuni principi che siano alla base della autoregolamentazione.

Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, vanno disciplinate le forme del suo esercizio, al fine di limitare gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il Governo dovrà innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le organizzazioni sindacali, il termine di «essenzialità», con riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale.

È inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.

Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del Governo in materia, le singole Federazioni aderenti alla CONFEDIR si impegnano di aderire ai seguenti criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero:

gli organi competenti saranno preavvisati delle azioni di sciopero con almeno quindici giorni di anticipo;

per le varie categorie addette a servizi pubblici definiti «essenziali» saranno stabiliti i contingenti di lavoratori, per ogni attività interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità dei servizi stessi;

sarà prevista la sospensione delle azioni di sciopero in casi di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali, ed inoltre, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (come festività, ferie estive, ecc.);

in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato ai fini politici, tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.

La presente riguarda la CONFEDIR nella sua organizzazione, confederale ed associativa (I, II, III grado).

ALLEGATO *F*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

C.I.S.A.S.

La C.I.S.A.S. - Confederazione itàliana sindacati addetti ai servizi, maggiormente rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di cui alla legge n. 93/83, consapevole del momento che attraversa la società e nello stesso tempo della necessità di ribadire l'inviolabilità dell'esercizio del diritto di sciopero, tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la collettività dalla sospensione di servizi pubblici fondamentali ed essenziali, presenta i seguenti criteri, cui la Confederazione si atterrà nella effettuazione di scioperi che da essa potranno essere proclamati nel pubblico impiego:

1) La C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale, si ritiene libera di proclamare lo sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83.

2) Lo sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle strutture confederali della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.

3) Per l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di sciopero organizzati dalla organizzazione sindacale, perché siano garantiti i servizi essenziali e quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla organizzazione e alla regolamentazione pratica dello sciopero e costituiscono punto di riferimento per le informazioni intercorrenti tra le parti e con i lavoratori durante lo svolgimento dello sciopero.

4) La C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica dello sciopero e ribadisce la propria autonoma determinazione di politica sindacale.

5) La C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno osservati dai propri associati e dalle proprie strutture (territoriali e funzionali) in ogni comparto del pubblico impiego.

6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico impiego di cui alla legge n. 93/83 provvederà, inoltre, ad individuare ed elencare i servizi pubblici essenziali da garantire.

ALLEGATO *G*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

U.S.P.P.I.

Art. 1.

La Confederazione unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego - U.S.P.P.I., con sede in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello statuto depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si impegna ad adottare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 2.

L'invito all'estensione dal lavoro (sciopero) da parte della Confederazione sindacale U.S.P.P.I. sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico-normativo-economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro.

Art. 3.

L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché alle autorità interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.

In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.

Le modalità di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuità delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 4

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione sindacale U.S.P.P.I. si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.

Art. 5.

Modalità più specifiche di svolgimento dello sciopero, nonché le procedure da esperire nei conflitti di lavoro, saranno indicate nei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi per i singoli comparti del pubblico impiego.

86G0124

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 1986, n. 7** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986): **recante: «Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

Art. 2.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;
4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;
6,00 per i preparati da lavastoviglie;
2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

Art. 3.

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei paesi ove questo è impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte.

1-bis. *In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutageneticne, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 178 del 30 giugno 1983.*

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei

consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori *sei mesi.*

Art. 4.

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo *e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.*

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art. 5.

1. Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità. d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone:

a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 3, comma 1, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;

b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il *31 dicembre 1987,* ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità.

2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, *la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria.*

3. Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma 1 siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 7.

Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili nei preparati per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi.

Art. 8.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresì apposta, *in posizioni e con caratteri di grande evidenza,* la seguente espressione: « Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi. Non eccedere nell'uso ».

Art. 9.

Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalità ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio.

Art. 10.

1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 11.

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.*

4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento.

Art. 12.

1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici *che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere* a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

2-bis. *Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalità del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali.*

Art. 13.

Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto *provvede il sindaco, il quale si avvale* dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presìdi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 14.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

(*Il comma 2 è soppresso*).

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Le modifiche al decreto-legge sono state apportate dall'art. 1 della legge di conversione. L'art. 2 della legge stessa dispone quanto appresso:

« 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

NOTE

Nota all'art. 3, comma 2:

L'art. 13 della legge n. 281/1970, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, prevede l'istituzione di una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale con il compito di stabilire i criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 (fondi da assegnare alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) e dei contributi di cui all'art. 12 (contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione).

Nota all'art. 4, comma 1:

La legge n. 136/1983 concerne la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Nota all'art. 6, comma 3:

Il testo dell'art. 32, primo comma, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 136/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 4, comma 1) è il seguente:

«Art. 7. — I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;
b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;
c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;
d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale. Gli articoli da 13 a 31 recano norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Nota all'art. 10, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è il seguente:

«Art. 1. — La presente legge ha per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo;

b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;

d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, e successive integrazioni e modificazioni».

Nota all'art. 10, comma 3:

La legge n. 887/1984 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985). Il quarto comma dell'art. 12 di tale legge prevede che: «Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi».

Nota all'art. 10, comma 5:

L'art. 3 della legge n. 319/1976 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 10, comma 1) così recita:

«Le funzioni di cui all'art. 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella *A* allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

Lo stesso Comitato interministeriale può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle *A* e *C* della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più ristrettivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge».

Nota all'art. 11, comma 2:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota all'art. 11, comma 3:

La lettera *b)* del punto I) della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) prevede il conferimento al fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettere *b)* e *c)*, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Nota all'art. 12:

V. nota all'art. 3, comma 2.

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 22. (*Presidi e servizi multizonali di prevenzione*). — La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art. 18».

Nota all'art. 14, comma 4:

L'art. 144 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) del seguente tenore: «La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». Il terzo comma del predetto art. 21 prevede l'applicazione della pena dell'arresto se lo scarico nelle acque supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

86A0783

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 12, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 novembre 1985, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 6 novembre 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto per il minor importo di lire 1.067 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, sesto comma, del decreto ministeriale n. 320115 del 6 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 novembre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.067 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 101

86A0749

DECRETO 30 gennaio 1986.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° al 28 febbraio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 gennaio 1986, n. 10, che autorizza la proroga al 28 febbraio 1986 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1986;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986 che fissa, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1° al 31 gennaio 1986;

Considerato che occorre prorogare le modalità di emissione di cui al citato decreto;

Decreta:

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata fino al 28 febbraio 1986 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 377

86A0812

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1985.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono la modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1983 e giugno 1984 ed i mesi di luglio 1984 e giugno 1985, è aumentata nella misura del 9,33 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato, con nota n. 20949 del 17 settembre 1985, dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1986 le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 9,33 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A0748

DECRETO 30 gennaio 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e l'inagibilità dei locali adibiti a sede degli uffici devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 6 DICEMBRE 1985

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra.

IN DATA 9 DICEMBRE 1985

Regione Piemonte:

IVA di Alessandria;
ufficio del registro di Savigliano;
ufficio del registro di Alba;
IVA di Novara;
ufficio del registro di Borgomanero.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Monza;
ufficio del registro di Desio;
ufficio del registro di Legnano;
ufficio del registro successioni di Milano.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Borgo S. Lorenzo;
ufficio del registro di Pisa;
IVA di Pisa;
IVA di Pistoia;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pescia;
ufficio del registro atti pubblici di Firenze;
ufficio del registro di Aulla;
ufficio del registro di Massa;
conservatoria dei registri immobiliari di Massa.

Regione Umbria:

ufficio del registro di Città di Castello;
ufficio del registro di Gualdo Tadino;
conservatoria dei registri immobiliari di Perugia;
IVA di Perugia;
IVA di Terni.

Regione Emilia-Romagna:

IVA di Ravenna;
ufficio del registro di Ravenna.

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Pescara.

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

IN DATA 11 DICEMBRE 1985

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti privati di Bologna.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di Empoli.

IIN DATA 27 DICEMBRE 1985

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti giudizari di Roma;
ufficio del registrio successioni di Roma;
ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma.

IN DATA 2 GENNAIO 1986

Regione Valle d'Aosta:

conservatoria dei registri immobiliari di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A0784

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 gennaio 1986.

Determinazione del contributo di vigilanza, per l'anno 1985, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1984 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1984;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1985 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1986 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 15 novembre 1985 approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1985;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1985 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1984 al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Roma, addì 18 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0706

DECRETO 20 gennaio 1986.

Determinazione, per l'anno 1986, del contributo al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f*), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1985;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale viene determinato per l'anno 1986 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa, di cui all'art. 4, lettera *g*) e all'art. 5, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1986;

Ritenuto opportuno — sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792 — di confermare la misura già fissata per l'anno 1985 con il decreto ministeriale 2 maggio 1985, sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1986, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0705

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1986.

Proroga del termine per il compimento di atti per il mancato funzionamento del tribunale di Monza il giorno 11 dicembre 1985.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la documentata nota del presidente della corte di appello di Milano in data 24 dicembre 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento del tribunle di Monza nel giorno 11 dicembre 1985 per l'astensione dal lavoro dei funzionari direttivi;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Monza nel giorno 11 dicembre 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti in quel giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 gennaio 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A0704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.16028/XV.I in data 16 dicembre 1985 l'artificio denominato F.0531 «Fontana Neve» (Snow Flower), fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è stato riconosciuto e classificato nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

86A0478

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Somma Vesuviana

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1985 la riscossione del carico tributario di L. 443.179.000, dovuto dal comune di Somma Vesuviana (Napoli), è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

85A7954

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1986 è stato conferito al dott. Umberto Ziccone, dirigente superiore a riposo, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1986 è stato conferito al dott. Annibale Cherchi, dirigente superiore a riposo, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

86A0470

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cervignano del Friuli

Con decreto 8 gennaio 1986, n. 61487, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 1980 censito nel catasto del comune di Cervignano del Friuli al foglio 9, mappale 1206/B, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

86A0474

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 5481 - Div. I del 2 gennaio 1986, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio 7, è stato autorizzato ad accettare il legato costituito da L. 300.000.000 in buoni del Tesoro, disposto in suo favore dalla signora Giovanna Marazzi Castiglioni Brambilla, con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Giovanni Lainati in data 23 aprile 1981, n. 474653/29701 di repertorio.

86A0587

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 10129/P del 2 dicembre 1985, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Abeo Liguria della somma di L. 25.000.000 allo scopo di favorire gli studi e le ricerche sui problemi psicologici dei bambini affetti da malattia neoplastica.

86A0584

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1254 del 7 novembre 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società «Intel Corporation Italia», consistente in una stazione di sviluppo per microprocessori PSYP 310-3 A corredata di software RMX 86 KH ESU del valore complessivo di L. 28.000.000, nell'ambito di una collaborazione tra la predetta società ed il dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica, della predetta Università, basata su specifici programmi di ricerca.

86A0585

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 3077/I Sett. del 5 dicembre 1985, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.200.000 offerta dalla Wellcome Italia S.p.a. all'Istituto di clinica medica generale e terapia medica II, da destinarsi al funzionamento del laboratorio del predetto istituto.

86A0586

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti n. 6414 - Div. AA del 12 dicembre 1985, il liceo scientifico statale di Nizza Monferrato è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 12.000.000, offerta dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, da destinare all'acquisto di apparecchiature informatiche per uso didattico.

86A0473

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Schio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vicenza n. 1998 - Div. I del 19 novembre 1985, il liceo scientifico statale di Schio è stato autorizzato ad accettare la donazione di otto personal computers per uso didattico, offerti dall'I.B.M. Italia S.p.a.

86A0472

Autorizzazione alla fondazione «Giuseppe Tovini» di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 11429 - Div. II del 20 dicembre 1985, la fondazione «Giuseppe Tovini» di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 400.000.000 da utilizzare interamente per l'acquisto di obbligazioni convertibili al 15% della «Gold Line - S.p.a.» Roma, per favorire il consolidamento patrimoniale dell'ente in relazione alle sue finalità pedagogico-culturali; la donazione medesima è offerta dalla Banca San Paolo di Brescia.

86A0471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa ozierese», in Ozieri

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1986 il dott. Pierpaolo Profili è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa ozierese», con sede in Ozieri (Sassari), sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 novembre 1982, in sostituzione del dott. Franco Cesare Maria Fera, deceduto.

86A0804

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Piacenza a ridurre un'area adibita al deposito di merci

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985, il consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato a ridurre da mq 7187 a mq 6035 un'area adibita al deposito di merci estere, in regime di magazzino generale, ubicata all'interno del complesso sito in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35.

86A0588

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1985, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è stata autorizzata ad acquistare dall'amministrazione provinciale, al prezzo di L. 9.666.000, i terreni siti nel comune di Cassina Rizzardi, sui quali sorge l'impianto di gelsibachicoltura, aventi la superficie di mq 1790, censiti al catasto terreni al foglio di mappa n. 517/*b* e n. 162/*b*, da destinare ad attività promozionali del settore agricolo.

86A0476

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 2 gennaio 1986 ha confermato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione già concessa alla società «Profid - Società per azioni» in Milano, alla società «Fimedit Fiduciaria - Società per azioni», e in forma abbreviata «Fimedit Fiduciaria S.p.a.», in Firenze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del 9 gennaio 1986, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Euroinvest fiduciaria S.r.l.», in Pistoia, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

86A0620 - 86A0475

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1985, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato autorizzato l'acquisto da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, dai signori Francesco, Gabriella, Anna, Maria, Giancarlo, Gaetano, Rita, Vincenzo e Luisa Tedeschi, al prezzo di L. 750.000.000, del complesso immobiliare denominato «Villa Tedeschi» sito in Viterbo, viale Trieste n. 127, costituito da due fabbricati ed appezzamento di terreno, il tutto distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4926, foglio 176, con le particelle n. 144 e 145, e al nuovo catasto terreni alla partita 20017, foglio 176, con porzione della particella n. 2, da destinare a sede dell'azienda speciale camerale centro di formazione per l'assistenza allo sviluppo - Ce.F.A.S.

86A0477

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento degli emolumenti spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonchè ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1986, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 40, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gli emolumenti spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonchè ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda citata in epigrafe, sono stati aumentati del 50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1985.

86A0710

MINISTERO DEL TESORO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1637 —	1637 —	1636,75	1637 —	1637 —	1636,97	1636,950	1637 —	1637 —	1637 —
Marco germanico	681,300	681,300	680,90	681,300	681,25	681,35	681,400	681,300	681,300	681,30
Franco francese	221,530	221,530	222 —	221,530	221,50	221,58	221,630	221,530	221,530	221,53
Fiorino olandese	603,280	603,280	604 —	603,280	603 —	603,04	603 —	603,280	603,280	603,08
Franco belga	33,280	33,280	33,30	33,280	33,25	33,28	33,293	33,280	33,280	33,28
Lira sterlina	2310 —	2310 —	2315 —	2310 —	2311 —	2310,95	2311,900	2310 —	2310 —	2310 —
Lira irlandese	2061,500	2061,500	2064 —	2061,500	2063 —	2062,50	2063,500	2061,500	2061,500	—
Corona danese	184,930	184,930	185,30	184,930	185 —	184,94	184,950	184,930	184,930	184,93
Dracma	11,111	11,111	11,13	11,111	—	—	11,115	11,111	11,111	—
E.C.U.	1477,500	1477,500	1478,50	1477,500	1477,45	1477,45	1477,400	1477,500	1477,500	1477,50
Dollaro canadese	1151,750	1151,750	1152 —	1151,750	1152 —	1151,87	1152 —	1151,750	1151,750	1151,75
Yen giapponese	8,344	8,344	8,35	8,344	8,34	8,34	8,339	8,344	8,344	8,34
Franco svizzero	804,520	804,520	804,50	804,520	804,75	804,71	804,900	804,520	804,520	804,52
Scellino austriaco	96,903	96,903	96,90	96,903	96,75	96,87	96,850	96,903	96,903	96,90
Corona norvegese	218,850	218,850	218,75	218,850	218,50	218,42	218 —	218,850	218,850	218,85
Corona svedese	217,130	217,130	217,50	217,130	217 —	217,14	217,150	217,130	217,130	217,12
FIM	304,900	304,900	305 —	304,900	305 —	304,95	305 —	304,900	304,900	—
Escudo portoghese	10,500	10,500	10,45	10,500	10,50	10,49	10,480	10,500	10,500	10,50
Peseta spagnola	10,820	10,820	10,82	10,820	10,80	10,82	10,831	10,820	10,820	10,82
Dollaro australiano	1166,100	1166,100	1167 —	1166,100	1166 —	1165,80	1165,500	1166,100	1166,100	1166,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1636,975
Marco germanico	681,350
Franco francese	221,580
Fiorino olandese	603,040
Franco belga	33,286
Lira sterlina	2310,950
Lira irlandese	2062,500
Corona danese	184,940
Dracma	11,113
E.C.U.	1477,450
Dollaro canadese	1151,875
Yen giapponese	8,341
Franco svizzero	804,710
Scellino austriaco	96,876
Corona norvegese	218,425
Corona svedese	217,140
FIM	304,950
Escudo portoghese	10,490
Peseta spagnola	10,825
Dollaro australiano	1165,800

Media dei titoli del 28 gennaio 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,875
» 6% » » 1972-87	91,350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,500
» » » » 1- 6-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,725
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,700
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,325
» » » » 1- 6-1983/87	100,575
» » » » 1-11-1983/87	101,150
» » » » 1-12-1983/87	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	102,400
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	103,550
» » » » 1-11-1983/90	103,875
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 1- 1-1984/91	103,625
» » » » 1- 2-1984/91	101,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,775
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,750
» » » » 1- 2-1992	97,450
» » » » 1- 2-1995	97,500
» » » » 1- 3-1995	95,600
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,300
» » » 12 % 1- 2-1988	97,850
» » » 12 % 1- 3-1988	97,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	116,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	115,350
» » » » 1983/90 11,50%	113 —
» » » » 1984/91 11,25%	111,125
» » » » 1984/92 10,50%	109,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M28016

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	175.169.293.142.008		— 113.389.638.312.237
	Spese finali		288.558.931.454.245	
	Rimborso di prestiti		34.884.420.452.665	
	Accensione di prestiti	117.144.669.799.423		
	TOTALE	292.313.962.941.431	323.443.351.906.910	— 31.129.388.965.479
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.689.833.584.156.938	1.636.142.659.242.141	+ 53.690.924.914.797
	Crediti di tesoreria	738.385.485.831.611	760.942.260.066.687	— 22.556.774.235.076
	TOTALE	2.428.219.069.988.549	2.397.084.919.308.828	+ 31.134.150.679.721
	TOTALE COMPLESSIVO	2.720.610.393.888.135	2.720.528.271.215.738	
Fondo di cassa al 30 novembre 1985			82.122.672.397	+ 4.761.714.242
	TOTALE A PAREGGIO	2.720.610.393.888.135	2.720.610.393.888.135	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 30 novembre 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	82.122.672.397	+ 4.761.714.242
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	179.085.000.214.440	+ 22.556.774.235.076
TOTALE	156.605.586.937.519	179.167.122.886.837	+ 22.561.535.949.318
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	419.413.972.262.051	— 53.690.924.914.797
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 209.117.460.409.735	— 240.246.849.375.214	— 31.129.388.965.479

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1985: 1.072 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**141.060.228.967.189 ***				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**33.647.145.502.092 ***				
ENTRATE CORRENTI	**174.707.374.469.281 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**246.286.231.920.876**	Risparmio pubblico	- 71.578.857.451.595 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**461.918.672.727 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**42.272.699.533.369**		
ENTRATE FINALI	**175.169.293.142.008**	**SPESE FINALI**	**288.558.931.454.245**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	- 113.389.638.312.237
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**34.884.420.452.665**		
ENTRATE FINALI	**175.169.293.142.008**	**SPESE COMPLESSIVE**	**323.443.351.906.910**	Ricorso al mercato	- 148.274.058.764.902
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**117.144.669.799.423**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**292.313.962.941.431**	**SPESE COMPLESSIVE**	**323.443.351.906.910**	Saldo di esecuzione del bilancio	- 31.129.388.965.479

* Dato provvisorio

86A0744

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa	L.			2.737.339.887.160	
II — In deposito all'estero	»			27.067.565.925.919	29.804.905.813.079
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.882.452.283.103
CASSA	»				1.315.602.663.147
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		292.297.390.665		
— ammassi	»		1.926.088.846.188	2.218.386.236.853	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		485.371.151.244		
— a scadenza fissa	»		399.500.000.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		—	884.871.151.244	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	3.103.257.388.097
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			12.047.378.772.099	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		547.691.371		
— corrispondenti in conto corrente	»		438.816.521.997		
— depositi vincolati	»		1.227.125.724.197		
— diverse	»		110.482.462.490	1.776.972.400.055	13.824.351.172.154
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				2.164.926.596.472
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			14.382.500.897.252	
II — Conti speciali	»			3.492.899.070.350	17.875.399.967.602
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				52.756.989.434.522
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				589.439.709.831
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		53.393.411.867.323		
— per investimento delle riserve statutarie	»		774.322.069.314		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.292.519.096.016	55.460.253.032.653	
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		61.036.591.911		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		694.102.940.509	755.139.532.420	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.767.064.542			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	95.838.792.918	97.605.857.460		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	107.119.474.273			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	138.809.918.323	245.929.392.596	361.618.323.419	56.577.010.888.492
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.486.186.403.115	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			184.908.236.144	1.671.094.639.259
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				22.666.872.502
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			51.468.626.580	
II — Impianti	»			118.973.192.146	
III — Monete e collezioni	»			307.195.088	170.749.013.814
PARTITE VARIE					
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.		43.921.927.836		
— in allestimento	»		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi	L.			62.290.666.839	
IV — Altre	»			3.884.899.583.095	3.996.358.053.537
RATEI	L.				400.071.135.196
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				5.552.600.853.581
	L.				200.207.876.484.388
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.		3.929.773.066.389		
— altri	»		540.095.446.374.044	544.025.219.440.433	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		9.900.000.000		
— esteri	»		821.282.313.611	831.182.313.611	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.953.617.436.327	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			3.307.500.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
interni	L.		—		
— esteri			1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			200.107.539.149	553.806.626.729.520
				TOTALE . . .	754.014.503.213.908

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore, CIAMPI

86A0746

D'ITALIA

30 novembre 1985

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			42.487.665.712.000
VAGLIA CAMBIARI	»			516.131.277.472
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.		—	
II — Altri	»		3.655.124.436	3.655.124.436
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			2.202.412.943.819
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			29.767.412.021
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		75.913.745.837.569	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		20.969.786	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		32.689.296.066	
IV — Società costituende	»		77.318.366.760	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—	
VI — Altri	»		50.249.314.139	76.074.023.784.320
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.492.899.070.350
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		1.649.724.470	
II — Conti dell'estero in lire	»		112.016.479.458	113.666.203.928
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			12.047.378.879.575
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			223.321.100.378
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		35.925.364.983.514	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi	»		1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli	»		2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali	»		2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni	»		592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili	»		1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti	»		296.250.000.000	
X — Imposte	»		719.672.218.187	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		418.425.890	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		78.167.821	49.424.189.035.037
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			20.931.441.367
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.		344.033.250.970	
II — Altre	»		4.445.848.298.521	4.789.881.549.491
RATEI	L.			113.656.884.255
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			476.146.707.178
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			505.421.858.348
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			5.935.426.985.979
	L.			200.207.876.484.388
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		544.025.219.440.433	
II — Titoli e valori presso terzi	»		831.182.313.611	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.953.617.436.327	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.307.500.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— interni	L.	—		
— esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		200.107.539.149	553.806.626.729.520
TOTALE	L.			754.014.503.213.908

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Variazione al programma degli interventi dell'A.I.M.A. per l'anno 1986 per l'abbandono della produzione del latte. (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge stessa in base al quale il CIPAA deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'A.I.M.A.;

Vista la delibera del CIPAA del 1° agosto 1985 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1986;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le proposte di integrazione al programma medesimo, avanzate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le note n. 6058/S del 13 dicembre 1985 e n. 6071/S del 18 dicembre 1985, concernente il settore lattiero-caseario;

Considerato che su tali proposte si è espresso favorevolmente in data 1° ottobre 1985 il comitato consultivo nazionale di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 610/1982;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1986, concernente la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, di cui all'allegato *A*.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(Omissis)

86A0541

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso, ai sensi dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente i profili professionali e le caratteristiche del personale da individuare ai fini della richiesta di assegnazione alla Commissione, nelle forme previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha necessità di avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito avente le caratteristiche specificate nei profili professionali sottoelencati ed in possesso dei requisiti indicati per ciascun profilo:

Profilo n. 1

Un funzionario della carriera direttiva con cultura professionale ed esperienza pratica in analisi del mercato mobiliare con particolare riferimento all'analisi tecnica e statistica dell'andamento dei corsi.

Requisiti:

1) età non superiore ai 45 anni;

2) cittadinanza italiana;

3) laurea in scienze economiche e commerciali, scienze statistiche o matematica;

4) anzianità di servizio effettivo di almeno dieci anni, di cui almeno cinque impiegati nell'attività di analisi del mercato mobiliare;

5) conoscenza della lingua inglese;

6) valutazione annuale massima nell'ultimo triennio, ove prevista.

Profilo n. 2

Un funzionario della carriera direttiva con cultura professionale ed esperienza pratica nel campo del funzionamento dei mercati mobiliari con particolare riferimento agli aspetti organizzativi ed operativi quali: procedure di contrattazione, procedure di liquidazione, organizzazione e amministrazione degli intermediari e dei sistemi di liquidazione, funzionamento dei sistemi di amministrazione accentrata dei titoli.

Il candidato dovrà anche possedere conoscenza del funzionamento dei corrispondenti sistemi utilizzati sui mercati mobiliari esteri.

Requisiti:

età non superiore ai 50 anni;

cittadinanza italiana;

possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altra riconosciuta equivalente dalla Commissione;

anzianità complessiva di servizio di almeno quindici anni, di cui dieci impiegati in attività rilevanti ai fini dell'esperienza richiesta;

conoscenza della lingua inglese e francese;

valutazione annuale massima nell'ultimo triennio, ove prevista.

Profilo n. 3

Un impiegato della carriera di concetto con cultura professionale acquisita anche attraverso corsi di specializzazione post-universitaria ed esperienza pratica nelle problematiche relative alla gestione complessiva di intermediari finanziari.

Requisiti:

età non superiore ai 30 anni;

cittadinanza italiana;

laurea in giurisprudenza o scienze economiche e commerciali e possesso di titolo conseguito in seguito a corsi post-universitari in materie economiche o aziendalistiche;

anzianità di servizio di almeno cinque anni;

conoscenza della lingua inglese;

valutazione annuale massima nell'ultimo triennio, ove prevista.

Profilo n. 4

Un impiegato della carriera esecutiva con cultura professionale ed esperienza pratica in materia di normativa fiscale, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti alla gestione economica del personale.

Requisiti:

età non superiore ai 45 anni;

cittadinanza italiana;

possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

anzianità di servizio di almeno cinque anni;

valutazione annuale massima nell'ultimo triennio, ove prevista.

Tutti gli interessati potranno fornire i dati che li riguardano con l'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, via Isonzo n. 19/*D*, 00198 Roma, di un foglio notizie redatto secondo lo schema allegato al presente avviso.

I fogli notizie dovranno pervenire alla Commissione entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto dagli uffici della Commissione, mentre in caso di spedizione farà fede il timbro dell'ufficio postale.

La Commissione procederà all'individuazione sulla scorta dei dati comunicati dagli interessati e di quelli che essa si riserva di chiedere.

Roma, addì 22 gennaio 1986

Il Presidente: PIGA

ALLEGATO

Schema foglio notizie

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Via Isonzo n. 19/D - 00198 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato a ....
il .... residente in...
presa visione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 3 febbraio 1986, in relazione al profilo n. .... dell'avviso stesso, fornisce le seguenti notizie:

amministrazione o ente di appartenenza..................................;
qualifica, grado, livello:..;
anzianità di effettivo servizio (in anni e mesi):.........................;
titolo di studio:..;
mansioni attualmente svolte (precisarne i contenuti ed il periodo di svolgimento):...;
valutazioni annuali conseguite nell'ultimo triennio (ove previste): ....;
lingue straniere conosciute (specificare il livello di conoscenza): ....;
eventuali soggiorni all'estero: (specificarne i motivi, la durata): ....;
altre eventuali esperienze di lavoro:..;
altri eventuali titoli di studio o professionali:...........................

A richiesta si impegna a documentare le notizie sopra fornite.

Data, ...

Firma

....

Indirizzo al quale si richiede l'invio di eventuali comunicazioni ....

86A0751

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Chiarbola Superiore

Con D.A. 30 settembre 1985, n. 3475, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) del terreno di circa mq 19.310 sito lungo la strada statale n. 202 «Triestina» e identificato al foglio 6, particelle 311/2/P-314/I/P, del catasto fondiario del comune di Chiarbola Superiore.

86A0589

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 14 gennaio 1986, n. 1-13/2-108, il decreto prefettizio 17 ottobre 1928, n. 11419/7607, con il quale il cognome del sig. Sebastiano Rolih, nato a Potoce il 9 gennaio 1870, venne ridotto nella forma italiana di «Rolli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Bernettich e ai figli Leonardo ed Enrico, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 10 gennaio 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Livio Rolli di Enrico, nato a Trieste il 30 agosto 1947, residente a Duino Aurisina, ad Aurisina Cave, 28/C, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Rolih». Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio dell'interessato.

86A0549

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 15 gennaio 1986, n. 3.

Norme integrative e modificative della circolare n. 2 del 31 luglio 1985, recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1985-86.

Ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 1, settimo comma, della circolare n. 2 del 31 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 settembre 1985) sono considerate idonee — in sede di prima applicazione della circolare stessa e limitatamente alla stagione teatrale 1985-86 — le istanze spedite in data certa, comprovata dal timbro postale, entro i termini prescritti (16 settembre 1985, giorno successivo a quello festivo di scadenza), ancorché pervenute posteriormente all'amministrazione.

La disposizione di cui all'art. 1, sesto comma, deve intendersi riferita anche alle iniziative di cui alle lettere *D*) e *G*) del precedente comma terzo.

L'attività all'estero valutabile ai sensi dell'art. 22, quarto comma, non può, essere comunque superiore al 10% del periodo minimo di attività recitativa prescritto per ciascuna categoria di iniziative.

La disposizione di cui all'art. 22, quinto comma, non si applica, oltre che alle compagnie per ragazzi, ai complessi di sperimentazione teatrale.

Il Ministro: LAGORIO

86A0713

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Dipartimento di metodi e modelli matematici per le scienze applicate . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami si svolgeranno presso i locali del Dipartimento di metodi e modelli matematici per le scienze applicate - aula A - palazzina B - via A. Scarpa n. 10 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

86A0757

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di chimica e chimica industriale dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica e chimica industriale, via Risorgimento n. 35, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 12 febbraio 1986;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 13 febbraio 1986;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): ore 9 del giorno 14 febbraio 1986.

86A0758

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e in particolare l'art. 15;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di eta per la partecipazione a concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi, alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente architetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, cinque posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopra citata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione e del conguaglio da effettuare in relazione alla ripartizione disposta nel 1984 due posti saranno destinati a concorso speciale per esami e due posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferiti nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo degli architetti, quadro B, tabella *I*, da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1985 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti al concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in architettura o in ingegneria edile;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il predetto limite di età non può superare i 45 anni. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiana non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1985.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente architetto - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguite dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo comma e dal secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbia superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d), e), f), h)* e *i)*.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/1984.

Art. 6.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con la attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'architettura, con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere ad una adeguata valutazione della personalià del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione titoli

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli professionali e culturali	»	3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza dal 1° gennaio 1986.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti a una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare, o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente architetto - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente architetto - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) attestazione rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando di concorso;

3) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che sono dipendenti di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti

critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 46

86A0594

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che si prevede si renderanno liberi, alla data del 31 dicembre 1985, cinque posti di dirigente architetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato, che in ragione di tale ripartizione e del conguaglio da effettuare in relazione alla ripartizione disposta nel 1984 un posto sarà destinato a concorso pubblico;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i seguenti distinti concorsi:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre 1985.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1985 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti a ciascun concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al presente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso speciale, per esami, primo dirigente architetto, (ovvero) corso-concorso primo dirigente architetto - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (da produrre esclusivamente per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968; n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'architettura, con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio si svolgerà nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali; di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto *b)*. A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale devono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina dei vincitori decorre secondo l'ordine di graduatoria dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere agli obblighi militari, possono essere ammessi a frequentare solo un altro dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso di questa amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Qualora i titoli vengano spediti in più plichi separati, ciascuno di questi dovrà essere accompagnato da una nota di trasmissione, con l'indicazione del nominativo del candidato e del concorso per il quale vengano prodotti.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 47

86A0593

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico nel ruolo della ex carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, n. 17 Tesoro, foglio n. 65, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate — con effetto dal 1° gennaio 1978 — le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1985, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge dell'11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge del 22 agosto 1985, n. 444

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria del Ministero;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e il luogo in cui si svolgerà la prova pratica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella «C» per uso privato;

7) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso in parola, per difetto di requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

i considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) possesso della cittadinanza;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il tipo di patente di cui siano in possesso;

10) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli, in originale o in copia autentica, che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilità i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Art. 5.

La prova di esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica.

La prova di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida.

La suddetta prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma. La data e il luogo della prova stessa saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 marzo 1986. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova di idoneità tecnica nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d armi;

f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 6 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza a parità di merito lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego e dell'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e immessi in servizio, dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dall'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) il titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, da quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici od ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previsto dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 1

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (1) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 10 settembre 1985.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché ....
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito in data .... presso ....
.... di .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) .... ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) .... oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) è in possesso di patente di guida per autoveicoli n. .... di categoria .... rilasciata dalla prefettura di .... il ....

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) ....
tel. ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6) ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

86A0621

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Modificazioni ai bandi relativi all'indizione di concorsi a posti di primo dirigente amministrativo e tecnico

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 e di un posto vacante al 31 dicembre 1984 della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'A.S.S.T.;

Visto in particolare l'art. 4 del sopra menzionato decreto ministeriale 4 agosto 1984, concernente la costituzione delle commissioni esaminatrici;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, n. 51465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, concernente fra l'altro, l'aumento da uno a due dei posti del concorso pubblico a primo dirigente amministrativo per le vacanze al 31 dicembre 1984;

Preso atto della delibera n. 1551 emessa nella seduta del 9 maggio 1985 con la quale la sezione di controllo della Corte dei conti ha espresso l'avviso che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indetti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 301/1984, debbano essere costituite in analogia a quella espressamente indicata dall'art. 2, quarto comma, della stessa legge;

Ritenuto pertanto di modificare in tal senso il secondo comma dell'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la qualifica di primo dirigente amministrativo dell'A.S.S.T. è sostituito dal seguente:

«Per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, le commissioni esaminatrici, composte in conformità a quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 84

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51089, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983, della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'A.S.S.T.;

Visto in particolare l'art. 4 del sopra menzionato decreto ministeriale 4 agosto 1984, concernente la costituzione delle commissioni esaminatrici;

Preso atto della delibera n. 1551 emessa nella seduta del 9 maggio 1985 con la quale la sezione di controllo della Corte dei conti ha espresso l'avviso che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indetti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 301/1984, debbano essere costituite in analogia a quella espressamente indicata dall'art. 2, quarto comma, della stessa legge;

Ritenuto pertanto di modificare in tal senso il secondo comma dell'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51098, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, vacante al 31 dicembre 1983, della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'A.S.S.T., è sostituito dal seguente:

«Per il concorso pubblico, per titoli ed esami, la commissione esaminatrice, composta in conformità a quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 86

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1985, n. 51665, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1985, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, vacanti al 31 dicembre 1984, della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'A.S.S.T.;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto bando, concernente la costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Preso atto della delibera n. 1551 emessa nella seduta del 9 maggio 1985 con la quale la sezione di controllo della Corte dei conti ha espresso l'avviso che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indetti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 301/1984, debbano essere costituite in analogia a quella espressamente indicata dall'art. 2, quarto comma, della stessa legge;

Ritenuto pertanto di modificare in tal senso l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale 23 marzo 1985, n. 51665, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, vacanti al 31 dicembre 1984, della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'A.S.S.T., è sostituito dal seguente:

«La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente almeno alla ottava qualifica funzionale».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 85

86A0590

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina medicina generale (a tempo pieno);

un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale;

un posto di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in San Lazzaro di Savena (Bologna).

86A0687

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di direttore amministrativo;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A0773

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/1, a:

RUOLO SANITARIO

a) Personale medico:

un posto di assistente medico chirurgo - area funzionale medicina.

b) Operatori professionali di prima categoria:

tre posti di ostetrica;
otto posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, organizzazione e metodi dell'U.S.L. in Torremaggiore (Foggia).

86A0686

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/15

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/15, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - centro trasfusionale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di laboratorio analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale in Mola di Bari (Bari).

86A0715

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/15, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina;
due posti di biologo collaboratore;
dieci posti di assistente medico - area chirurgica;
tre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
un posto di primario ospedaliero di oculistica;
un posto di primario opedaliero di ostetricia e ginecologia;
due posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);
un posto di operatore professionale collaboratore (ortottista);

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale in Mola di Bari (Bari).

86A0716

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A0720

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 25 del 31 gennaio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Chieti: Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ragioniere, secondo livello funzionale ed un posto di contabile-dattilografo, quarto livello funzionale.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al bando concernente l'indizione del concorso speciale, corso-concorso e concorso pubblico a complessivi dodici posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi. (Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1986).

Nel bando citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 26, prima colonna, rigo 4 dell'art. 3, leggasi: «*cumulabili*», invece di: «*comulabili*»;

alla pagina 26, seconda colonna, al punto *a)* dell'art. 5, leggasi: «incarichi *e* servizi», invece di: «incarichi *o* servizi»;

alla pagina 28, prima colonna, al punto *d)* dell'art. 11, leggasi: «comprovante la loro idoneità fisica», invece di: «comprovante *la loro buona condotta e* la loro idoneità fisica».

86A0794

REGIONE VENETO

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985).

Al comunicato citato in epigrafe, alla pag. 9364 della *Gazzetta Ufficiale* vengono apportate le seguenti rettifiche:

il concorso, per titoli ed esami, a sette posti di operatore professionale di I categoria coordinatore (ostetriche) e quello ad un posto di operatore professionale di I categoria coadiutore (ostetrica) è così sostituito:

«concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di I categoria (ostetrica) collaboratore».

Pertanto è soppresso il concorso ad un posto di operatore professionale di I categoria coadiutore (ostetrica).

Vengono, altresì, soppressi i concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai seguenti posti:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
un posto di assistente medico (nel distretto);
un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore (vigile sanitario).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L., stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

86A0677

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**

Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221